

GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2020

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Contributo a fondo perduto: quando la restituzione è senza sanzioni - pag. 2
- Mercato regolamentato ai fini fiscali: in consultazione pubblica la bozza della circolare dell'Agenzia delle Entrate - pag. 4
- Direttiva PIF: dal 30 luglio pene più severe per i reati contro l'UE - pag. 9

## LAVORO E PREVIDENZA

- Decreto Agosto: esonero contributivo per le assunzioni e proroga del divieto di licenziamento - pag. 12
- Stipendio e pensione: pignoramenti sospesi fino al 31 agosto - pag. 14
- Smart working: regole da ridisegnare dopo il lockdown - pag. 16
- Lavoro sommerso: maxisanzione esclusa se sono assolti gli adempimenti contributivi - pag. 18
- Assegno familiare: modalità di erogazione ai beneficiari di assegno ordinario - pag. 19

## FINANZIAMENTI

- Nuovo bando Macchinari innovativi: presentazione delle domande dal 30 luglio - pag. 22

## IMPRESA

- Stato di emergenza prorogato al 15 ottobre. Cosa cambia? - pag. 23
- Recupero crediti: istituita la procedura del sequestro conservativo su conti bancari - pag. 25

## IN EVIDENZA

## Smart working: regole da ridisegnare dopo il lockdown

di Massimo Brisciani - Consulente del Lavoro in Milano e Coordinatore scientifico della rivista "Guida alle Paghe"

Smart working o telelavoro? L'emergenza COVID-19 ci ha abituati ad una forma di lavoro a distanza che poco ha a che fare con il lavoro agile della legge n. 81/2017 e molto invece con il telelavoro. Nel disegno del legislatore, lo smart working si presenta come un'opportunità per "incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro", formalizzata in un accordo tra datore di lavoro e lavoratore. La dispensa dall'accordo individuale e il superamento, per esigenze straordinarie, di alcune condizioni precipue rendono necessario, scaduto il periodo emergenziale (che termina il prossimo 15 ottobre), rimettere il lavoro agile sui binari tracciati dalla legge n. 81/2017.

L'emergenza sanitaria ha rappresentato un potente propulsore per la sperimentazione di massa del **lavoro da remoto**. Tutte le attività d'ufficio che potevano svolgersi a distanza, comprese quelle commerciali, nel periodo del lockdown sono state gestite in questa modalità emergenziale. A distanza di ormai cinque mesi è giusto tuttavia chiedersi se quello che abbiamo sperimentato in questi mesi possa essere definito lavoro agile o se sia qualcosa di diverso. L'avversione di una parte consistente del mondo sindacale al



## Decreto Agosto: esonero contributivo per le assunzioni e proroga del divieto di licenziamento

di Daniele Virgillito - Dottore commercialista, Dottore di Ricerca in economia aziendale e Rappresentante di Confprofessioni Sicilia

Il nuovo decreto di agosto all'esame del Governo dovrebbe prevedere, oltre alla proroga della cassa integrazione, anche una misura ad hoc per incentivare la stipula di contratti a tempo indeterminato da affiancare alla nuova deroga al decreto, il prolungamento del divieto dei licenziamenti e un esonero contributivo temporaneo al 100%, per sei mesi, da riconoscere a tutte quelle aziende che assumono (o trasformano il rapporto) a tempo indeterminato. La misura si azionerebbe per ogni unità lavorativa impiegata, senza tener conto dell'età anagrafica.

Con la richiesta di nuovo deficit, il **La salvaguardia del lavoro** è stata disavanzo aggiuntivo conseguente sostenuta, sino ad ora, da 2 miliardi di ore di cassa integrazione che, ai provvedimenti per arginare gli effetti del **COVID-19** sfiora i **100 miliardi**; importi assorbiti, per oltre metà, dalle misure straordinarie per ammortizzatori sociali e lavoro. **La cassa integrazione** e le



## Fisco

Le indicazioni delle Entrate

## Contributo a fondo perduto: quando la restituzione è senza sanzioni

di Federico Gavioli - Dottore commercialista in Ferrara

Che ha percepito un contributo a fondo perduto in tutto o in parte non spettante, può regolarizzare l'indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo e i relativi interessi e versando le sanzioni applicando le percentuali di riduzione previste dalla legge. Le sanzioni non si applicano, invece, se è presentata una rinuncia prima che il contributo venga accreditato ovvero nel caso in cui la rinuncia presentata riporti una data di protocollazione anteriore alla data di accreditamento del contributo. Niente sanzioni anche se il contribuente può dimostrare che il momento in cui ha rilevato l'errore nell'istanza è antecedente alla ricezione della ricevuta di accoglimento. In questi casi, sarà sufficiente restituire tempestivamente solo il contributo e i relativi interessi.

Il **decreto Rilancio** (art. 25, D.L. n. 34/2020) dispone il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La misura del contributo è ottenuta applicando **percentuali variabili** in relazione al fatturato. Il contributo spetta in ogni caso per un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020 e n. 22/E del 21 luglio 2020, nonché con le istruzioni allegate al modello di presentazione dell'istanza, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni per chiarire le difficoltà applicative rilevate dai soggetti interessati nella richiesta dei contributi.

**Leggi anche**

- Dal contributo a fondo perduto esclusi studi associati e soggetti con zero fatturato
- Fondo perduto: senza contributo le imprese poste in liquidazione prima del 31 gennaio 2020

### Cosa fare in caso di indebita percezione del contributo

Il soggetto che ha percepito il contributo a fondo perduto **in tutto o in parte non spettante**, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione **restituendo spontaneamente** il contributo e i relativi interessi, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni.

Per consentire il versamento spontaneo delle somme tramite il modello F24 - Versamenti con elementi identificativi (**F24 Elide**), con risoluzione n. 37/E del 26

giugno 2020 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i necessari **codici tributo**.

**Leggi anche** Contributo a fondo perduto non spettante: pronto il codice tributo per la restituzione

Si tratta dei codici:

- **8077** - Contributo a fondo perduto - Restituzione spontanea - **CAPITALE** - art. 25, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- **8078** - Contributo a fondo perduto - Restituzione spontanea - **INTERESSI** - art. 25, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- **8079** - Contributo a fondo perduto - Restituzione spontanea - **SANZIONE** - art. 25, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Nell'ipotesi in cui sia erogato un contributo a fondo perduto non spettante, sulle somme indebitamente percepite si applica la sanzione minima del 100% (e fino al 200%), nonché le ulteriori sanzioni previste dall'art. 316-ter c.p.; è possibile, tuttavia, ricorrere all'istituto del **ravvedimento operoso**.

### Quando non si applicano le sanzioni

Con la circolare n. 22/E del 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito due interessanti risposte in materia di restituzione del contributo **senza applicazione delle sanzioni**.

### Rinuncia presentata in riferimento all'accredito del contributo non spettante

Al punto 5.3 della circolare 22/E/2020, un contribuente ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di indicare le modalità di restituzione dell'importo del contributo a fondo perduto che è stato accreditato, privo di sanzioni e interessi, poiché la **richiesta di rinuncia** è stata fatta **precedentemente alla data del bonifico** di accredito. L'Agenzia ricorda che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, sono state approvate le modalità attuative per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto

dal decreto Rilancio. In particolare, il provvedimento stabilisce che:

- le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono **versate all'entrata del bilancio dello Stato** (con le modalità di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997), esclusa la compensazione prevista;
- il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione restituendo spontaneamente il **contributo** e i relativi **interessi**, versando le relative **sanzioni** mediante applicazione delle percentuali di riduzione, previste dall'istituto del **ravvedimento operoso** (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997).

Nella circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che non si applicano le sanzioni in misura corrispondente (a quelle previste dall'art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997) se è presentata una rinuncia prima che il contributo venga accreditato sul conto corrente bancario o postale.

Allo stesso modo, conclude l'Agenzia delle Entrate, non saranno dovute le sanzioni anche nel caso in cui la rinuncia presentata riporti una **data di protocollazione anteriore** alla data di accredito del contributo. In tal caso, il soggetto che ha percepito il contributo non spettante restituirà tempestivamente il contributo e i relativi interessi utilizzando i codici tributo indicati nella risoluzione n. 37/E del 2020.

**Rettifica presentata nei termini in presenza di accredito del contributo**

Al punto 5.4 della circolare n. 22/E/2020 l'Agenzia delle Entrate affronta la casistica di un soggetto che ha presentato una (prima) istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, nella quale sono stati **indicati in maniera errata** gli importi del **fatturato** e dei **corrispettivi**, con la conseguenza che l'ammontare del **contributo** dovuto è stato **determinato in misura superiore** a quello effettivamente spettante; prima della notifica della seconda ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza, il soggetto ha trasmesso una **nuova istanza** (seconda **in sostituzione della prima**), a fronte della quale è stata rilasciata una ricevuta di scarto, essendo stato, nel frattempo, già eseguito il mandato di pagamento del contributo.

In riferimento al quesito, le Entrate hanno chiarito che non sono dovute le sanzioni anche nel caso in cui il contribuente ha la possibilità di **dimostrare** che il momento in cui ha rilevato l'errore è antecedente alla ricezione della ricevuta di accoglimento dell'istanza. Tale circostanza può realizzarsi, ad esempio, nell'ipotesi in cui la data della ricevuta che attesta lo scarto della (seconda) istanza finalizzata a correggere l'errore commesso risulti antecedente a quella della seconda ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza originaria (prima).

In tal caso, osserva l'Agenzia delle Entrate, il soggetto che ha percepito il contributo non spettante restituirà tempestivamente il **contributo** e i relativi **interessi** utilizzando il modello F24 ELIDE con i codici tributo istituiti dalla risoluzione n. 37/E/2020.

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Contributi di spettanza dell'E.N.P.A.B.; le nuove causali contributo

L'Agenzia delle Entrate ha istituito le causali contributo per il versamento, tramite il modello "F24", dei contributi di spettanza dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Biologi - E.N.P.A.B. Infatti, con la convenzione del 28 luglio 2020 stipulata tra l'Agenzia delle entrate e l'E.N.P.A.B., è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti al citato Ente. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 45 del 29 luglio 2020.

Con la risoluzione n. 45 del 29 luglio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha istituito le causali contributo per il versamento, tramite il modello "F24", dei contributi di spettanza dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Biologi - E.N.P.A.B.

Occorre evidenziare che il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dal D. Lgs. n. 241 del 1997, n. 241 si applicano, tra gli altri, anche all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Biologi (di seguito E.N.P.A.B.).

Con la convenzione del 28 luglio 2020 stipulata tra l'Agenzia delle entrate e l'E.N.P.A.B., è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti al citato Ente.

Quindi, per consentire il versamento dei contributi tramite il modello F24, si istituiscono le causali contributo di seguito indicate:

- "E095" denominato "ENPAB - CONTRIBUTI CORRENTI";
- "E096" denominato "ENPAB - CONTRIBUTI PREGRESSI";
- "E097" denominato "ENPAB - RATEAZIONI CONTRIBUTIVE";
- "E098" denominato "ENPAB - RISCATTI";
- "E099" denominato "ENPAB - CONTRIBUTI VOLONTARI"

A cura della Redazione

### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 29/07/2020, n. 45

## Fisco

Fino al 14 settembre

## Mercato regolamentato ai fini fiscali: in consultazione pubblica la bozza della circolare dell'Agenzia delle Entrate

Per "mercato regolamentato estero" si deve intendere, oltre che quello riconosciuto dalla CONSOB e quello indicato nell'elenco dell'ESMA, anche ogni altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30. Si tratta di uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la bozza di circolare in consultazione pubblica fino al 14 settembre 2020 che fa riferimento alla nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi.

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sul proprio portale è aperta una consultazione pubblica sulla bozza di circolare riguardante la "Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi".

Pertanto fino a **lunedì 14 settembre** gli operatori potranno visionare la bozza e inviare le loro osservazioni e proposte via email all'indirizzo di posta elettronica [dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it](mailto:dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it)

L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato nel documento che per titoli negoziati nei mercati regolamentati si intendono quelli **negoziati**, sia nei mercati individuati dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), sia quelli di Stati appartenenti all'OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede.

Nel definire i mercati regolamentati, si è dunque fatto riferimento ai mercati regolamentati:

- di cui al **TUF**. Tali mercati si intendono quelli autorizzati o riconosciuti dalla Consob. I mercati italiani autorizzati sono quelli iscritti nell'elenco tenuto dalla Consob. I mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'ESMA;

- a quelli di **Stati appartenenti all'OCSE**, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede.

Pertanto, si ritiene che un mercato regolamentato di

un Paese non appartenente all'OCSE non può qualificarsi come «mercato regolamentato» ai fini fiscali interni. Tuttavia, è stato sollevato il dubbio che a seguito del recepimento della Direttiva 2004/39/CE, «**Direttiva MiFID**», l'introduzione della nuova definizione di «mercato regolamentato» contenuta del TUF consentirebbe di qualificare i mercati situati in Paesi non appartenenti all'OCSE come «mercati regolamentati», in quanto gli stessi rispetterebbero tutti i requisiti richiesti da tale definizione.

In particolare, il TUF definisce «mercato regolamentato» come un «sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III» del TUF.

#### La nozione di mercato regolamentato estero

L'Agenzia delle Entrate ha quindi evidenziato che per «**mercato regolamentato estero**» si deve intendere, oltre che quello riconosciuto dalla CONSOB e quello indicato nell'elenco dell'ESMA, anche ogni altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30, ossia:

- «regolamentato», dotato di un'organizzazione e di regole di funzionamento che garantisca una negoziazione regolare, in termini di esecuzione efficiente degli ordini, e quindi di volume delle contrattazioni;

- «riconosciuto», riconosciuto tale dalle competenti Autorità;

- «aperto al pubblico», ovvero essere un mercato multilaterale che nella fissazione dei prezzi, favorisca l'incontro di domanda ed offerta di una pluralità di soggetti.

Al pari delle **SGR**, i contribuenti devono avere conoscenza dei mercati nei quali intendono realizzare i loro investimenti e, a tal fine, possono fare riferimento alle liste di altri mercati regolamentati utilizzate dalle SGR e portate a conoscenza della Banca d'Italia.

Per cui sono gli operatori che hanno la responsabilità di stabilire se i mercati nei quali investono hanno le caratteristiche richieste dal decreto. A tal fine si ritiene che, anche ai fini fiscali, possa esser riconosciuto come legittimo il riferimento alle liste predisposte in sede di autoregolamentazione dalle associazioni rappresentative delle SGR e portate a conoscenza della Banca d'Italia.

In conclusione, tra i «**mercati regolamentati esteri**»,

nella accezione desumibile dal decreto, rientrano:

- i mercati situati in Stati membri dell'UE o della SEE;
- i mercati, diversi dai precedenti, riconosciuti da Consob ed indicati in apposito elenco;
- i mercati che le **associazioni di categoria** delle SGR e, implicitamente, la Banca d'Italia considerano regolamentati.

#### I sistemi multilaterali di negoziazione e il mercato regolamentato

Per quanto riguarda i «**sistemi multilaterali di negoziazione**», viene evidenziato che c'è un elemento comune sia ai mercati regolamentati in senso proprio che a tali sistemi: entrambi hanno un «**regolamento**», ossia un insieme di regole predeterminate di negoziazione, il cui rispetto è verificato da un'Autorità pubblica. Ciò che, in particolare, rileva, ai fini delle imposte sui redditi, è l'esistenza di regole di formazione dei prezzi.

L'esistenza, quindi, di «**prezzi ufficiali**» è il profilo regolamentare decisivo per ritenere che, ai fini delle imposte sui redditi, la nozione di sistema multilaterale di negoziazione possa essere equiparata a quella di mercato regolamentato. In entrambi i casi, infatti, il prezzo delle partecipazioni quotate o negoziate può essere stabilito sulla base di «valori oggettivamente rilevabili».

In ciò la distinzione rispetto alle **partecipazioni non quotate** o non negoziate per le quali tali rilevazioni non sono ipotizzabili.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, bozza circolare 29/07/2020](#)

[Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 29/07/2020](#),

#### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Per la detrazione del 19% il mezzo di pagamento deve consentire di identificare chi ha pagato

Nell'ipotesi di mezzo di pagamento emesso da un istituto di moneta elettronica riconosciuto, collegato a dei conti correnti bancari che individuano univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro, sia i soggetti a cui il denaro viene accreditato, si ritiene che tale mezzo di pagamento possa soddisfare i requisiti di tracciabilità della legge di



Bilancio del 2020. In tal caso l'utilizzo dello stesso darà diritto al contribuente di fruire della detrazione dall'imposta lorda, nella misura pari al 19 per cento. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 230 del 29 luglio 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 230 del 29 luglio 2020 riguardante la tracciabilità dei pagamenti degli oneri che danno diritto alla **detrazione del 19 per cento**.

La legge di bilancio 2020, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D. Lgs. n. 241 del 1997.

Questa nuova disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per **l'acquisto di medicinali** e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Quindi in linea generale è condizionata la **detraibilità**, prevista nella misura del 19 per cento, degli oneri di cui all'articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, all'effettuazione del pagamento mediante versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari o «altri sistemi di pagamento».

Per effetto della deroga citata resta ferma la possibilità di effettuare **pagamenti** con modalità diverse da quelle appena descritte, senza perdere il diritto alla detrazione, per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

In materia di **erogazioni liberali** ai partiti politici, si ritiene che “altri mezzi di pagamento” siano quelli che “garantiscono la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria”.

Nell'ipotesi di mezzo di pagamento emesso da un **istituto di moneta elettronica** riconosciuto, collegato a dei conti correnti bancari che individuano univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro, sia i soggetti a cui il denaro viene accreditato, si ritiene che tale mezzo di pagamento possa soddisfare i requisiti di **tracciabilità** della legge di Bilancio del 2020, solo se dalle rilevazioni contabili del conto corrente della banca, a cui l'Istituto di moneta elettronica è collegato,

o dalle transazioni della app stessa sia possibile garantire la tracciabilità e l'identificazione **dell'autore del pagamento** al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Ciò posto, se tale mezzo di pagamento rispetta i requisiti appena descritti, l'utilizzo dello stesso darà diritto al contribuente di fruire della detrazione dall'imposta lorda, nella misura pari al 19 per cento, degli oneri indicati nell'articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, sostenuti mediante tale modalità.

In presenza di oneri e spese per i quali è richiesta la **detrazione dall'imposta**, sostenuti mediante il descritto istituto di pagamento, il contribuente dovrà esibire all'Amministrazione finanziaria in caso di controllo, o ai Caf e ai professionisti abilitati in sede di apposizione del visto di conformità, il documento fiscale che attesti l'onere sostenuto, **l'estratto del conto corrente** della banca a cui il predetto istituto si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'app.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 29/07/2020, n. 230

#### Fisco

Dal CNDCEC

## Procedimento disciplinare: i rapporti con ricorso alla CEDU

Non si rilevano sussistenti presupposti normativamente fondati per affermare la doverosità di sospendere il procedimento disciplinare in pendenza del ricorso proposto innanzi alla CEDU, laddove il procedimento penale si sia concluso ed abbia cristallizzato la responsabilità penale dell'incolpato. Lo ha chiarito il CNDCEC con il pronto ordini n. 51 del 7 luglio 2020 con cui ha ricordato che le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non sono immediatamente esecutive, ovvero tali da richiedere la disapplicazione delle norme nazionali nel caso specifico oggetto di ricorso.

Il CNDCEC con il pronto ordini n. 51 del 7 luglio 2020 ha fornito dei chiarimenti sui rapporti tra ricorso alla **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo** e procedimento disciplinare.

In via preliminare si rappresenta che la Corte Europea

dei Diritti dell'Uomo è un organo giurisdizionale internazionale, istituito nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, per assicurarne l'applicazione ed il rispetto.

E' composta da tanti giudici quanti sono gli Stati parte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (i 47 membri del Consiglio d'Europa) e ad essa possono ricorrervi tanto gli Stati quanto i singoli cittadini che lamentano la violazione di un diritto fondamentale dell'individuo; le domande però sono ammissibili solo dopo aver esaurito tutti i possibili ricorsi interni allo Stato.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non fa parte dell'Unione europea e non va confusa con la **Corte di Giustizia dell'Unione Europea**, che, invece, è un'istituzione effettiva dell'Unione Europea, la cui competenza, peraltro, è di tutt'altra natura, vertendo quest'ultima sull'applicazione del diritto comunitario nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati fondativi dell'Unione Europea.

Il principio della preferenza comunitaria si applica solo alle sentenze della Corte di Giustizia, che rappresenta il diritto dell'Unione Europea, rispetto alle leggi degli Stati membri. Di contro, le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non sono immediatamente esecutive, ovvero tali da richiedere la **disapplicazione** delle norme nazionali nel caso specifico oggetto di ricorso.

Nelle fonti normative che prevedono le funzioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non si ravvisano disposizioni che consentano di sostenere che la procedura avviata dinanzi alla suddetta CEDU possa produrre effetti diretti sui contenuti delle decisioni delle sentenze penali emesse dall'Autorità Giudiziaria italiana; ne consegue pertanto che, non essendoci la possibilità di un'incidenza diretta del pronunciamento del citato Giudice internazionale su quello del Giudice nazionale, non si rilevano sussistenti presupposti normativamente fondati per affermare la doverosità di sospendere il procedimento disciplinare in pendenza del ricorso proposto innanzi alla CEDU, laddove il **procedimento penale** si sia concluso ed abbia cristallizzato la responsabilità penale dell'incolpato.

*A cura della Redazione*

**Riferimenti normativi**

CNDCEC, pronto ordini 07/07/2020, n. 51

**Fisco**

Dal CNDCEC

## Esonero dall'obbligo formativo per gli iscritti non esercenti: quali condizioni

L'esonero dall'obbligo formativo per gli iscritti non esercenti può essere riconosciuto solo qualora si dichiari di non essere in possesso di partita IVA, non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza e non esercitare l'attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma. Lo ha chiarito il CNDCEC con il pronto ordini n. 68 del 3 luglio 2020 con cui ha ricordato che l'esonero non può essere riconosciuto se ricorrono le prime due condizioni ma non risulta soddisfatta la terza.

Con il pronto ordini n. 68 del 3 luglio 2020 il CNDCEC ha fornito dei chiarimenti sull'esonero dall'obbligo formativo per gli iscritti non esercenti.

Il Regolamento attualmente vigente per la formazione professionale continua degli iscritti nell'Albo dispone espressamente l'esonero dall'obbligo di svolgere l'attività di formazione continua per coloro che non esercitano neppure occasionalmente la professione.

Si stabilisce che, al fine di ottenere l'esenzione, è necessario presentare una dichiarazione nella quale l'iscritto attesti di:

- non essere in possesso di partita IVA,
- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza e
- non esercitare l'attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.

L'esonero può essere riconosciuto solo qualora ricorrano tutte e tre le condizioni sopraindicate, non essendo sufficiente il verificarsi solo di alcune di esse.

Per cui non può essere riconosciuto se ricorrono le prime due condizioni ma non risulta soddisfatta la terza, in quanto ad esempio l'esercizio dell'attività professionale da parte dell'iscritto si realizza nelle forme dell'assunzione di incarichi professionali per lo svolgimento dei quali questi è tenuto a mantenere alto il livello di competenza professionale e tecnica che qualifica le prestazioni fornite nell'ambito di tali incarichi.

*A cura della Redazione*

**Riferimenti normativi**

CNDCEC, pronto ordini 03/07/2020, n. 68

**Fisco**

La circolare 23/E

## Il trasferimento di edificio

## da demolire non può essere riqualficato come cessione di area edificabile

Ai fini dell'imponibilità della plusvalenza ex articolo 67, comma 1, lettera b) del TUIR, se oggetto del trasferimento a titolo oneroso è un edificio, detto trasferimento non può mai essere riqualficato come cessione di area edificabile, nemmeno quando l'edificio è destinato alla successiva demolizione e ricostruzione ovvero quando l'edificio non assorbe la capacità edificatoria del lotto su cui insiste. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 23 del 29 luglio 2020 con cui, aderendo all'indirizzo assunto dalla giurisprudenza di legittimità, ha superato la precedente prassi.

L'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 23 del 29 luglio 2020, riguardante il trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di **fabbricati «da demolire»**.

L'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, include fra i **redditi diversi**, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, le **plusvalenze** realizzate mediante cessione a titolo oneroso di **beni immobili** acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

La norma contempla, in sostanza, due distinte **ipotesi di plusvalenza**, scaturenti l'una dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e l'altra dalla cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. Nel primo caso, condizione per l'imponibilità della plusvalenza è che la **cessione dell'immobile** intervenga entro cinque anni dall'acquisto o dalla costruzione del cespite, salvo particolari eccezioni.

L'idea è di assoggettare a tassazione i **guadagni** derivanti dalle cessioni immobiliari poste in essere con l'intento speculativo, che si presume quando intercorra un arco temporale inferiore a cinque anni tra la data di acquisto o costruzione dell'immobile e quella di vendita dello stesso.

Nella seconda ipotesi l'imponibilità della plusvalenza

non soggiace a condizioni e si ricollega al semplice intervento della **destinazione edificatoria** in sede di pianificazione urbanistica dei terreni ceduti.

Quindi, per l'individuazione del corretto **trattamento fiscale** applicabile ad una cessione immobiliare, assume preminente rilievo stabilire se oggetto della compravendita sia un fabbricato oppure un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria.

L'Agenzia con la **risoluzione n. 395/E del 2008** aveva evidenziato che la vendita a titolo oneroso di fabbricati ricadenti in un'area oggetto di un piano di recupero, approvato in via definitiva dal Comune, è riconducibile alla fattispecie della cessione di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria con conseguente tassabilità della plusvalenza a prescindere dal periodo di possesso del cespite.

L'Amministrazione finanziaria ha dato applicazione generalizzata a questo principio, riferendolo anche ad altre casistiche, tra cui le cessioni di **fabbricati cd. «da demolire»**.

Si è quindi consolidata la posizione dell'Amministrazione secondo cui, ai fini dell'imposizione diretta, le singole fattispecie di **cessioni immobiliari** vanno inquadrare in base all'effettivo e concreto oggetto della vendita, desumibile dalle pattuizioni contrattuali e/o da altri elementi di fatto. Su tali basi è dunque operabile la riqualficazione dell'oggetto della cessione da «fabbricato» a «terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria», con applicazione del trattamento fiscale riservato a quest'ultima ipotesi.

### La giurisprudenza

Questa interpretazione non ha trovato conferma nella **giurisprudenza di legittimità**, per cui ai fini dell'imponibilità della plusvalenza ex articolo 67, comma 1, lettera b) del TUIR, se oggetto del trasferimento a titolo oneroso è un edificio, detto trasferimento non può mai essere riqualficato come **cessione di area edificabile**, nemmeno quando l'edificio è destinato alla successiva demolizione e ricostruzione ovvero quando l'edificio non assorbe la capacità edificatoria del lotto su cui insiste.

Pertanto, secondo l'interpretazione dei giudici di legittimità, se su un'area insiste un qualsivoglia fabbricato, la stessa area deve dirsi già **edificata** e non può essere ricondotta alla previsione di area "suscettibile di utilizzazione edificatoria" di cui all'articolo 67 del TUIR, atteso che la potenzialità edificatoria si è già consumata.

Pertanto, in considerazione dell'indirizzo assunto dalla **giurisprudenza di legittimità**, da ritenersi consolidato, devono considerarsi superate le indicazioni contenute nella risoluzione n. 395/E del 2008.



A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, circolare 29/07/2020, n. 23

Fisco

In vigore il decreto attuativo

## Direttiva PIF: dal 30 luglio pene più severe per i reati contro l'UE

Entrano in vigore dal 30 luglio 2020 le disposizioni del decreto attuativo della direttiva PIF, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Il decreto amplia il catalogo dei reati tributari per i quali è considerata responsabile anche la società includendovi ora i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione. Viene inoltre ampliato il perimetro dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui possono rispondere le società, includendovi il delitto di peculato e quello di abuso d'ufficio.

Il D.Lgs. 75/2020, con cui l'Italia ha recepito la direttiva UE n. 2017/1371 - **direttiva PIF** entra in vigore **dal 30 luglio 2020**. Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020, ribadisce che, per garantire l'attuazione della politica dell'Unione in questa materia, è essenziale proseguire nel ravvicinamento del **diritto penale** degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi in tale settore, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche sia tra di esse. Con i nove articoli del decreto attuativo sono state previste importanti modifiche all'ordinamento penale, e in particolare al Codice penale. In particolare, con riferimento ai reati di:

- peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- malversazione a danno dello Stato;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- induzione indebita a dare o promettere utilità;

disciplinati rispettivamente dagli articoli 316, 316-bis e 319 c.p., è prevista la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro.

Reati tributari

Quanto ai reati tributari, disciplinati dal D.Lgs. n. 74 del 2000, si prevede che - salvo che il fatto integri il

reato previsto dall'art. 8, ossia emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - la disposizione per cui alcuni delitti in materia di dichiarazione non sono punibili a titolo di **tentativo** non si applica quando gli atti diretti a commettere questi delitti sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro UE, al fine di **evadere l'imposta sul valore aggiunto** per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

**Leggi anche** Direttiva PIF: sanzioni alle imprese per le frodi IVA. Anche solo tentate

In sostanza, si prevede di **punire** anche le ipotesi di **delitto tentato** (e non solo consumato) per i reati fiscali che presentano l'elemento della transnazionalità, se l'imposta IVA evasa non sia inferiore a 10 milioni di euro.

Violazioni doganali

È interessante anche la novità riguardante le **circostanze aggravanti** del **contrabbando** di cui all'art. 295, D.P.R. n. 43/1973, per cui si prevede ora che rappresenti una circostanza aggravante quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a 100.000 euro.

**Leggi anche** La direttiva PIF inasprisce le sanzioni per le violazioni doganali

Responsabilità 231

Il D.Lgs. n. 75/2020 amplia il catalogo dei **reati tributari** per i quali è considerata responsabile anche la società includendovi ora i delitti di **dichiarazione infedele**, di **omessa dichiarazione** e di **indebita compensazione**.

**Leggi anche** Il sistema 231 rischia di morire. Anche per la direttiva PIF

Si estende inoltre la **responsabilità delle società** anche ai delitti di frode nelle pubbliche forniture, al reato di frode in agricoltura e al reato di contrabbando, modulando la sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100.000 euro.

Infine, il decreto amplia il perimetro dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui possono rispondere le società, includendovi il delitto di peculato e quello di abuso d'ufficio.

A cura della Redazione

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

## Riclassamento: occorre una motivazione congrua che

## non può essere integrata in giudizio

Con l'ordinanza n. 12471/ 2020, la Corte di Cassazione ha ricordato che il provvedimento con il quale vengono rideterminati gli estimi catastali, a seguito di riclassamento, deve essere specificamente motivato, non essendo sufficiente il mero richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio della procedura di riclassamento. Il contribuente, in sostanza, deve essere posto nelle condizioni di comprendere le ragioni della modifica e conseguentemente difendersi.

L'Ufficio notificava ad un contribuente un atto con il quale rideterminava **la classe di merito** e la **rendita catastale** di diverse unità immobiliari.

La **rettifica** conseguiva all'esito del procedimento di **revisione del classamento in microzone comunali** per le quali veniva rilevato un significativo scostamento tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della singola microzona e l'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali. Veniva proposto ricorso, accolto dalla CTP.

La pronuncia veniva impugnata e la CTR rigettava l'appello dell'Ufficio. Anche avverso tale decisione proponeva ricorso in Cassazione l'Agenzia delle Entrate perché la CTR era incorsa in errore di diritto per non avere ritenuto soddisfatto l'obbligo motivazione dell'atto impositivo.

### La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12471 depositata il 24 giugno 2020, ha rigettato il ricorso dell'Ufficio. I giudici di legittimità ricordano l'ormai consolidato orientamento secondo il quale l'Agenzia del Territorio deve rendere **noti al contribuente i criteri e gli elementi** sui quali si basa la modifica della rendita catastale. Ai fini di una corretta revisione dei valori, è infatti necessario che siano esattamente identificati, calcolati, rilevati ed elaborati il valore medio di mercato della microzona, il valore catastale medio della microzona, il **valore di mercato medio** dell'insieme delle microzone e, in ultimo, il valore catastale medio per tutte le microzone.

In sintesi, il **provvedimento di riclassamento** non può considerarsi congruamente motivato se fa riferimento solo a dati e valori generici, quali ad esempio i prodromici provvedimenti amministrativi se in questi ultimi, non si espongono gli elementi che in concreto abbiano inciso sul diverso classamento dell'area, come la qualità urbana o quella ambientale della zona di mercato nel contesto in cui l'immobile è inserito, ovvero le caratteristiche edilizie del fabbricato.

L'**obbligo di motivazione** deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo che il contribuente possa essere messo in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento, cioè gli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona, incidendo così sul diverso classamento della specifica unità immobiliare. In tal modo, viene preclusa all'Ufficio la possibilità di colmare il relativo deficit motivazionale in sede di contenzioso adducendo nuove ragioni a supporto dell'accertamento catastale. Nella specie la CTR si era correttamente uniformata agli arresti giurisprudenziali della Suprema Corte (tra i quali Cass. n. 19810/2019, Cass. n. 23046/2019), ritenendo che l'atto, basato esclusivamente sulla revisione generalizzata del classamento degli immobili compresi in una medesima microzona, in mancanza di qualsiasi specificazione in ordine ai **vantaggi ritraibili** concretamente dal singolo immobile interessato, rispetto ad imprecisati miglioramenti della qualità del contesto urbano, non fosse sufficientemente motivato. A cura della Redazione

### Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

## Cartella di pagamento: prescrizione variabile in funzione dei tributi pretesi

La prescrizione della cartella di pagamento definitiva non è automaticamente decennale, non potendo ottenere tale atto efficacia di giudicato, che riguarda, invece, i titoli esecutivi non più impugnabili. Per determinare la prescrizione occorre, quindi, verificare quali sono i tributi contenuti nell'atto impositivo. In particolare, quelli relativi all'Irpef soggiacciono al termine di prescrizione decennale, non applicandosi quello quinquennale previsto per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente di anno in anno. Questi i principi contenuti nell'ordinanza n. 16232, depositata il 29 luglio 2020, della Corte di cassazione.

Ad una contribuente veniva notificato un preavviso di iscrizione ipotecaria, alla base della quale vi era il mancato pagamento degli importi contenuti in **sette cartelle di pagamento** per debiti erariali di diversa natura. L'atto veniva impugnato fondamentalmente eccependo la prescrizione dei tributi contenuti nelle sottese cartelle, ma la CTP rigettava il ricorso. La CTR, invece, accoglieva l'appello dichiarando la prescrizione delle pretese tributarie ad eccezione di una, riguardante la liquidazione di spese di giudizio alla

quale era applicabile la prescrizione decennale, non ancora maturata. L'Agente della riscossione impugnava la pronuncia di appello lamentandosi del fatto che i giudici nulla avevano argomentato in merito ai **termini di prescrizione** applicabili ai vari tributi oggetto delle cartelle in questione.

### La decisione

La Cassazione, con l'ordinanza n. 16232 depositata il 29 luglio 2020, ha accolto il ricorso dell'Agente della riscossione cassando con rinvio la sentenza impugnata. La CTR effettivamente non aveva specificato in dettaglio i **diversi termini prescrizionali** applicabili a **ciascun tipo di tributo**, senza nemmeno indicare la **data di notifica** delle sette cartelle alla base del preavviso di ipoteca.

In concreto è necessario verificare e specificare se di volta in volta è applicabile la **prescrizione ordinaria** di **dieci anni** ovvero una di **quelle brevi**, come ad esempio quella per le prestazioni da effettuarsi periodicamente (art. 2948, co. 1 n. 4 c.c.).

A tal proposito la Suprema Corte, richiamando quanto già statuito in sede di legittimità, ha ribadito che i tributi erariali relativi ad Irpef sono soggetti al termine di prescrizione decennale, in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica: il debito, infatti, deriva anno per anno a una nuova ed autonoma sussistenza dei presupposti impositivi.

Viene in ogni caso ribadito che la scadenza del termine per impugnare un **atto della riscossione** produce solo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, senza alcuna conversione dell'eventuale termine breve della prescrizione in quello ordinario decennale. Infatti, l'atto definitivo non acquisisce efficacia di giudicato, propria solo del **titolo giudiziale** divenuto **non più impugnabile** (art. 2953 c.c.).

A cura della Redazione

## Lavoro e Previdenza

Misure allo studio del Governo

## Decreto Agosto: esonero contributivo per le assunzioni e proroga del divieto di licenziamento

di Daniele Virgillito - Dottore commercialista, Dottore di Ricerca in economia aziendale e Rappresentante di Confprofessioni Sicilia

Il nuovo decreto di agosto all'esame del Governo dovrebbe prevedere, oltre alla proroga della cassa integrazione, anche una misura ad hoc per incentivare la stipula di contratti a tempo indeterminato da affiancare alla nuova deroga al decreto, il prolungamento del divieto dei licenziamenti e un esonero contributivo temporaneo al 100%, per sei mesi, da riconoscere a tutte quelle aziende che assumono (o trasformano il rapporto) a tempo indeterminato. La misura si azionerebbe per ogni unità lavorativa impiegata, senza tener conto dell'età anagrafica.

Con la richiesta di nuovo deficit, il disavanzo aggiuntivo conseguente ai provvedimenti per arginare gli effetti del **COVID-19** sfiora i **100 miliardi**; importi assorbiti, per oltre metà, dalle misure straordinarie per ammortizzatori sociali e lavoro.

La **salvaguardia del lavoro** è stata sostenuta, sino ad ora, da 2 miliardi di ore di cassa integrazione che, secondo il Ministro dell'Economia Gualtieri, hanno "salvato 1,5 milioni di posti".

La **cassa integrazione** e le integrazioni salariali, ad oggi, sono costate 14,5 miliardi in termini di indebitamento. Sul saldo netto da finanziare la cifra sale oltre 22 miliardi. Quasi 3 miliardi sono stati dedicati a **congedi, voucher e sostegni reddituali** per i periodi di lockdown.

**Leggi anche** [Il decreto agosto rinvia le scadenze fiscali e proroga la CIG](#)

### Ammortizzatori sociali

Il nuovo decreto di agosto dovrebbe dedicare, ancora, ad ammortizzatori sociali e lavoro ulteriori 10 miliardi di nuovo disavanzo. Gli ultimi dati diffusi dall'Osservatorio sul precariato dell'Inps mostrano che le nuove assunzioni sono crollate di quasi l'84%. Secondo l'Istat, il numero di occupati nel mese di maggio registra una perdita di 84mila unità sul mese e una riduzione di 613mila rispetto all'anno precedente.

### Contratti a termine

Allo studio dei tecnici del MEF nel pacchetto lavoro, da includere nel decreto d'agosto, si scorge l'ipotesi dell'inserimento di una misura ad hoc per incentivare la stipula di contratti a tempo indeterminato da affiancare alla nuova deroga al decreto Dignità (stop alle causali su proroghe e rinnovi dei rapporti temporanei inclusa la somministrazione), che proseguirebbe, quindi, sino a fine anno.

### Licenziamento

In viale XX settembre sono determinati, inoltre, a confermare il prolungamento, attualmente vigente fino al 17 agosto, del **divieto dei licenziamenti**; l'idea, sempre più consistente, è quella di far proseguire il veto, assieme alla cassa integrazione, fino a dicembre. Lo stop ai licenziamenti (9 mesi di blocco) è un argomento molto delicato viste, tra le altre, le criticità sottolineate da autorevoli giuristi connesse alla costituzionalità dell'intervento.

### Esonero contributivo

Lo strumento, quindi, per incentivare i tassi di occupazione pensato dal Governo per il decreto di agosto, si lega al mantenimento del blocco dei licenziamenti e all'estensione della cassa integrazione e ipotizza un **esonero contributivo temporaneo al 100%**, per sei mesi, da riconoscere a tutte quelle aziende che assumono (o trasformano il rapporto) a tempo indeterminato. La misura si aziona per ogni unità lavorativa impiegata senza tener conto dell'età anagrafica; a sostegno dell'intervento si stima venga destinato circa 1 miliardo.

L'aiuto proposto condiziona l'incentivo (stante il blocco dei licenziamenti), ad un **incremento occupazionale** e considerato il momento generalizzato di difficoltà, interesserà, quindi, quelle poche imprese che non hanno subito perdite di fatturato a causa della pandemia e anzi (bontà loro) sono riuscite a incrementare le loro commesse.

### Considerazioni finali

Il meccanismo dovrebbe "incentivare", innanzi tutto, il "mantenimento" (e sarebbe già un grande risultato) dei livelli di occupazione dei lavoratori delle imprese e degli studi professionali pre-covid. Sarebbe auspicabile che, in piena pandemia economica, la decontribuzione possa operare anche a protezione delle PMI e dei **liberi professionisti** (dipendenti degli studi professionali) che hanno registrato, ad esempio, una perdita del



fatturato nel 2020, rispetto all'esercizio precedente e che coraggiosamente mantengono inalterate le unità lavorative impiegate.

Sono numerosi i casi di attività economiche che si trovano ad operare **scelte strategiche** collegate alla pianta organica post-pandemia, tra uno scenario più prudente, che utilizzi il ricorso alla Cig, limitando le linee produttive o rinviando le implementazioni già a budget, ed un altro che contempli il mantenimento dei livelli occupazionali. Al momento lo scenario si districa tra attività economiche che stanno rapidamente recuperando (poche) cash-flow e che potrebbero, quindi, incrementare i tassi di occupazione e coloro che stentano (molte) a recuperare le perdite da lockdown e che decidono, pertanto, di mantenere le attività in stand-by.

Si potrebbe immaginare di avvicinare, quando possibile, lo strumento della Cig alla decontribuzione. In quest'ottica, non si verrebbe "premiati" solo rispetto ad un ipotetico incremento occupazionale, ma si godrebbe della riduzione del costo del lavoro anche qualora venissero "semplicemente" mantenuti, nonostante si sia registrata una contrazione del fatturato, i livelli occupazionali dell'anno precedente. Nel caso in specie l'aiuto, tra l'altro, non cadrebbe esclusivamente sulle filiere in "crescita", ma sarebbe **destinato anche alle imprese o i professionisti** (più bisognosi) che hanno avuto un concreto danno (perdita di fatturato nell'anno in corso) dall'emergenza COVID-19 e che oggi sono sostenute, rispetto all'incidenza del costo del lavoro, dalla Cassa integrazione.

## Lavoro e Previdenza

Decreto Rilancio

## Stipendio e pensione: pignoramenti sospesi fino al 31 agosto

di Francesca Bicicchi - Consulente previdenziale - Studio Nevio Bianchi

Sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 19 maggio dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo. La sospensione, disposta fino al 31 agosto 2020, riguarda le somme dovute a titolo di stipendio, Cassa integrazione, pensione e altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Tali somme restano di conseguenza disponibili e fruibili per il debitore esecutato fino alla fine di agosto. Dal 1° settembre i procedimenti sospesi si riattiveranno automaticamente e senza bisogno di specifica notifica.

Tra gli interventi governativi predisposti per venire incontro ai soggetti che si trovano in difficoltà economica a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, un particolare interesse ha suscitato la temporanea **sospensione dei pignoramenti** riguardanti le somme dovute a titolo di **stipendio, salario, altre indennità** relative al rapporto di lavoro o impiego, comprese quelle dovute a causa di **licenziamento**, e quelle dovute a titolo di **pensione**, indennità in luogo di pensione o **assegni di quiescenza**.

Si tratta di una delle misure previste dal decreto Rilancio (art. 152 del D.L. n. 34/2020), confermate dalla **legge di conversione n. 77/2020**.

Nello specifico, la sospensione riguarda gli **obblighi di accantonamento** derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio, dunque il 19 maggio 2020.

## Pignoramento presso terzi in generale

E' bene ricordare che il pignoramento presso terzi è una forma di **espropriazione forzata** che ha per oggetto **beni mobili del debitore** in possesso di terzi o **crediti del debitore** nei confronti di terzi, ricomprendendo, dunque, due ipotesi:

- 1) l'espropriazione di crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi
- 2) l'espropriazione di beni mobili del debitore in possesso di un terzo e di cui il debitore non ha diretta disponibilità. Questa tipologia di pignoramento è, quindi, tripartita, dal momento che gli attori in campo sono il creditore procedente, il debitore esecutato e il terzo pignorato.

È il Libro III del Codice di Procedura Civile che, negli articoli da 543 a 554, tratta specificamente questa tipologia di pignoramento.

## Pignoramento dello stipendio

In questo più ampio insieme, rientra il pignoramento dello stipendio, procedimento esecutivo che coinvolge un terzo soggetto nel pagamento delle somme di cui

il contribuente risulta debitore. In tal caso, il pignoramento può essere eseguito **presso il datore di lavoro** o presso l'**istituto bancario**. La differenza sta nell'atto notificato dall'ufficiale giudiziario in cui viene indicato il nome del terzo pignorato, dunque l'istituto di credito o l'azienda presso cui il debitore è impiegato.

## Limiti alla pignorabilità

L'art. 545 c.p.c. individua alcune tipologie di crediti che non possono essere pignorati, distinguendo tra impignorabilità assoluta e relativa.

Nello specifico, sono **assolutamente impignorabili** i crediti aventi ad oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, i crediti aventi ad oggetto sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, enti di assistenza o istituti di beneficenza e quelli derivanti da pensioni di invalidità.

Al contrario, sono **relativamente impignorabili** i crediti alimentari, gli stipendi, i salari e le altre indennità dovute da privati per rapporto di lavoro o di impiego (comprese quelle dovute a causa di licenziamento) pignorabili per alimenti nella misura determinata con decreto dal Presidente del Tribunale o un giudice da lui delegato e nella misura massima di 1/5 del loro ammontare; i crediti per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, pignorabili nella misura di 1/5 e le somme dovute a titolo di pensione, indennità che tengono luogo di **pensione o altri assegni di quiescenza**, pignorabili solo per l'importo eccedente la misura massima mensile dell'assegno sociale (per il 2020 459,83 euro mensili), aumentato della metà. La parte eccedente è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 545 c.p.c. e dalle speciali disposizioni di legge.

Se, poi, concorrono più cause di impignorabilità, il pignoramento non può estendersi oltre la metà dell'ammontare degli importi predette.

Infine, sono relativamente impignorabili, purché accreditate su conto corrente bancario o postale intestato al debitore, anche le **indennità relative al rapporto**

**di lavoro**, comprese quelle dovute a causa di licenziamento e le prestazioni previdenziali a titolo di pensione o assegni di quiescenza. Queste sono pignorabili nella misura eccedente il triplo dell'assegno sociale, se l'accredito è anteriore al pignoramento o nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 545 c.p.c. e dalle speciali disposizioni di legge, se l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente.

### Sospensione disposta dal decreto Rilancio

La sospensione prevista dal decreto Rilancio (art. 152 del D.L. n. 34/2020) riguarda:

- somme dovute a titolo di **stipendio**;
- somme dovute a titolo di salario;
- altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di **pensione**, indennità in luogo di pensione, o **assegni di quiescenza**.

Il beneficio della sospensione riguarda tutti i **pignoramenti notificati entro il 31 agosto 2020**. Nel medesimo periodo le somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche nel caso in cui anteriormente al 19 maggio 2020 fosse intervenuta l'ordinanza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione.

Restano fermi gli **accantonamenti effettuati prima del 19 maggio** e sono da considerarsi definitivamente acquisite e non rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.

Come anticipato, il beneficio riguarda anche tutte le **prestazioni a sostegno del reddito** che l'INPS eroga in sostituzione della retribuzione o come pensione. Pertanto, sono coinvolte anche, ad esempio, NASpI, DIS-COLL, TFR del Fondo di Garanzia, integrazioni salariali.

Al termine del periodo stabilito, dovranno essere riattivati gli accantonamenti sospesi, secondo i limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, ma solo sulle mensilità ancora in corso di pagamento.

Nel testo originario del D.L. n. 34/2020 la sospensione riguardava i pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soli soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997. A seguito della conversione, avvenuta ad opera della legge n. 77/2020, il riferimento al D.Lgs. n. 446/1997 non è più, come anticipato, agli iscritti all'albo di cui all'art. 53, ma ai soggetti indicati dal comma 5, lettera b) dell'art. 52, che ricomprendono anche i primi. Dunque, gli agenti dei pignoramenti oggetto di sospensione devono essere, oltre ai classici agenti della riscossione, anche:

- soggetti iscritti nel citato albo di cui all'articolo 53, comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997;
- **specifici operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'UE**;
- **società a capitale interamente pubblico** a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla oltre a svolgere tale attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
- e, infine, le **società** di cui all'art. 113, co. 5, lett. b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000, iscritte nell'albo di cui all'art. 53, co. 1, del D.Lgs. n. 446/1997, i cui soci privati siano scelti tra gli iscritti allo stesso albo o tra gli operatori degli Stati membri di cui sopra, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari e a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate avvenga con procedure ad evidenza pubblica.

### Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate

In merito alla sospensione dei pignoramenti, infine, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, a partire **dal 1° settembre prossimo**, cessati gli effetti della sospensione, sarà ripristinato l'obbligo di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e quello di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito.

## Lavoro e Previdenza

Differenze rispetto al telelavoro

## Smart working: regole da ridisegnare dopo il lockdown

di Massimo Brisciani - Consulente del Lavoro in Milano e Coordinatore scientifico della rivista "Guida alle Paghe"

Smart working o telelavoro? L'emergenza COVID-19 ci ha abituati ad una forma di lavoro a distanza che poco ha a che fare con il lavoro agile della legge n. 81/2017 e molto invece con il telelavoro. Nel disegno del legislatore, lo smart working si presenta come un'opportunità per "incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro", formalizzata in un accordo tra datore di lavoro e lavoratore. La dispensa dall'accordo individuale e il superamento, per esigenze straordinarie, di alcune condizioni precipue rendono necessario, scaduto il periodo emergenziale (che termina il prossimo 15 ottobre), rimettere il lavoro agile sui binari tracciati dalla legge n. 81/2017.

L'emergenza sanitaria ha rappresentato un potente propulsore per la sperimentazione di massa del **lavoro da remoto**. Tutte le attività d'ufficio che potevano svolgersi a distanza, comprese quelle commerciali, nel periodo del lockdown sono state gestite in questa modalità emergenziale. A distanza di ormai cinque mesi è giusto tuttavia chiedersi se quello che abbiamo sperimentato in questi mesi possa essere definito lavoro agile o se sia qualcosa di diverso.

L'avversione di una parte consistente del mondo sindacale al lavoro agile si è tramutata, in pochi mesi, in un deciso sostegno: ciò alimenta il dubbio sul fatto che l'esperienza vissuta sia realmente quella dello **smart working**.

## Il periodo del lockdown

La necessità di distanziamento sociale, se non di vero e proprio isolamento, nel periodo dall'11 marzo al 2 giugno, ha indotto i datori di lavoro, incoraggiati in tal senso dai vari DPCM emanati nel periodo, a disporre la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale impiegatizio e commerciale da casa. In quei mesi, infatti, l'obbligo di restare al proprio domicilio non permetteva al lavoratore di rendere la prestazione lavorativa in luoghi diversi dalla propria abitazione. Possiamo quindi concludere che in quella fase emergenziale il lavoro da remoto si sia piuttosto concretizzato in una forma di **telelavoro**.

## Lavoro agile e telelavoro

Il lavoro agile e il telelavoro si differenziano sotto molteplici profili:

1. il **luogo della prestazione**,
2. l'**orario di lavoro**,
3. la **sicurezza sul lavoro**.

Sotto il primo profilo, il telelavoro si svolge esclusivamente dall'**abitazione del lavoratore**, mentre il lavoro agile si può prestare in qualunque luogo liberamente scelto dal lavoratore, con i soli limiti imposti dalle esigenze di riservatezza. Inoltre, lo smart working

prevede per definizione l'**alternanza di lavoro** prestato da remoto con attività svolta in azienda nel contesto tradizionale. Durante il lockdown e tutt'ora nella perdurante situazione emergenziale, invece, la prestazione lavorativa continua nella maggior parte dei casi a svolgersi esclusivamente da remoto, anche se non più necessariamente soltanto dall'abitazione del lavoratore. Manca cioè del tutto quell'**alternanza** tra momenti di lavoro a distanza e momenti di collaborazione e di frequentazione tra i lavoratori, che rappresenta l'elemento più caratterizzante dello smart working. Non ha nulla a che fare con il lavoro agile la **condizione di isolamento sociale e di disgregazione** del contesto lavorativo che abbiamo sperimentato in questi mesi e che si può giustificare solo nella perdurante congiuntura emergenziale, ma che nel lungo periodo rischia di ridurre la gratificazione del lavorare insieme e di impoverire la crescita professionale dei lavoratori e di non permettere di realizzare il valore aggiunto che può scaturire per le aziende solo dalla collaborazione vissuta e partecipata tra i lavoratori. In tal senso la tecnologia non può sopperire alla **frequentazione fisica** delle persone sul posto di lavoro.

Quanto all'**orario di lavoro**, la semplice trasposizione della turnazione aziendale nella prestazione da remoto ha poco a che fare con il lavoro agile e ricorda molto il telelavoro. La legge 81/2017, infatti, svincola la prestazione lavorativa del lavoratore agile da un **rigido orario di lavoro** proprio per contemperare le esigenze personali e familiari della persona con i doveri derivanti dal contratto di lavoro, imponendo esclusivamente il rispetto dei *"soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva"*.

Il lavoro agile dovrebbe in altre parole consentire al lavoratore, ad esempio, di **assentarsi dalla postazione lavorativa "mobile"** (è proprio l'art. 18 della L. 81/2017 ad affermare che il lavoratore agile opera senza una postazione fissa) per svolgere piccole



commissioni o altre incombenze di tipo familiare, quali ad esempio portare il figlio a scuola o dal medico, il tutto nel rispetto dei propri doveri lavorativi che inevitabilmente si configurano sempre più come un'obbligazione di risultato. In questa prospettiva, nel lavoro agile la nozione di **lavoro straordinario** è priva di significato, perché il lavoratore dovrebbe poter gestire in autonomia la prestazione lavorativa collocandola nella maniera più efficiente per coniugarla con le altre necessità personali e familiari, pur sempre all'interno di una fascia oraria giornaliera e nei limiti dell'orario settimanale. Nel lavoro agile questa autonomia trova un limite nelle esigenze di coordinamento con le altre funzioni aziendali, con i **colleghi che operano in team**, con le esigenze imposte dal servizio al cliente. L'adattamento di queste molteplici esigenze personali e lavorative dovrebbe essere il tratto distintivo del lavoro agile rispetto al telelavoro e al tradizionale lavoro nello spazio fisico aziendale.

Sul piano della **sicurezza sul lavoro**, proprio in considerazione del fatto che il lavoro agile si fonda sulla "mobilità" del lavoratore, che può di volta in volta scegliere dove collocare temporaneamente la propria "postazione di lavoro", la legge prevede l'estensione della copertura antinfortunistica dell'INAIL agli spostamenti del lavoratore dall'abitazione al luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione (art. 23, cc. 2 e 3, L. 81/2017). Per la stessa ragione, la legge prevede che al lavoratore agile venga fornita un'**informativa scritta** sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, ferma restando la piena responsabilizzazione del lavoratore per la propria sicurezza. Infatti è la legge a imporre allo smart worker di "*cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi generali e specifici connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali*". Ad esempio, potremmo paradossalmente immaginare una prestazione di lavoro agile da parte di un lavoratore a cui sia richiesta particolare creatività e originalità all'interno di un parco, seduto

su un'altalena: questo non è vietato in astratto, ma il buonsenso e la responsabilità del lavoratore stesso dovrebbero fortemente sconsigliarlo.

In altre parole, è ben vero che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre le **misure di prevenzione** per fronteggiare i rischi (art. 22, c. 2, L. 81/2017), ma è impossibile per lui esercitare la normale funzione di supervisione e controllo dell'attività lavorativa, dal momento che il lavoro agile sfugge al suo campo visivo.

Al contrario nel telelavoro la postazione lavorativa domiciliare del lavoratore deve garantire alcuni **requisiti minimi di sicurezza** imposti dalla specifica normativa del DLgs 81/2008, quali ad esempio l'ergonomia della seduta, la superficie non riflettente del piano di lavoro, il corretto rapporto aero-illuminante del locale, etc. Della conformità della postazione del telelavoratore è responsabile in prima persona il datore di lavoro, che deve farne oggetto di sopralluogo e di considerazione nella idonea valutazione dei rischi.

### Osservazioni conclusive

Nel disegno del legislatore del 2017, il lavoro agile rappresenta un'opportunità per "*incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro*". In questa prospettiva, l'accordo tra le parti risponde ad interessi diversi, ma convergenti: insomma, una soluzione win win. La dispensa dall'accordo individuale e il lavoro esclusivamente da remoto nel periodo emergenziale non devono indurre a ritenere, al contrario, che il lavoro agile rappresenti una sorta di *benefit* per il solo lavoratore o, peggio, un diritto soggettivo.

Il lavoro agile ha senso di esistere se consente non solo di agevolare la **conciliazione dei tempi di vita e di lavoro**, ma anche di **incrementare la produttività**.

Superata l'emergenza (prorogata al 15 ottobre 2020) sarà senz'altro necessario rimettere il lavoro agile **sui binari tracciati dalla L. 81/2017** per ritornare a una sana alternanza tra lavoro in azienda e lavoro da remoto, oppure rivisitare l'istituto per adeguarlo a questa sperimentazione di massa.

## Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

## Cessione quinto pensioni: procedura telematica per variazioni e trasferimenti

L'INPS, con il messaggio n. 2994 del 2020, descrive le nuove funzionalità implementate all'interno del proprio portale per la gestione dei trasferimenti, tra società finanziarie, di piani di ammortamento relativi ai contratti di cessione del quinto delle pensioni. La nuova procedura può essere utilizzata, sia dalle banche che dalle società finanziarie, per gestire sia le domande di variazione che quelle di trasferimento dei suddetti piani.

Nel messaggio n. 2994 del 29 luglio 2020, l'INPS rende noto di aver realizzato una nuova funzionalità, denominata "Trasferimento piani tra società finanziarie", che consente alle banche e alle società finanziarie di inoltrare on-line le richieste di variazione della titolarità dei **piani di ammortamento** relativi ai contratti di **cessione del quinto delle pensioni** e alle traslazioni di cessioni stipendiali, per effetto di cessioni di rapporti giuridici o di atti correlati a vicende societarie quali, ad esempio, fusioni o incorporazioni, ovvero di prassi finanziarie quale, ad esempio, la cartolarizzazione dei crediti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

### Domande di variazione

La procedura consente di gestire le **domande di variazione del soggetto beneficiario** del versamento delle quote mensili relative alle seguenti tipologie di contratti:

- contratti di cessione del quinto delle pensioni, appartenenti sia alla Gestione privata che alla Gestione pubblica;
- contratti di cessione del quinto provenienti da stipendio in corso di recupero su pensioni appartenenti alla sola Gestione privata.

### Domande di trasferimento

La **domanda di trasferimento** per le tipologie di piani di seguito riportate continua, invece, ad essere effettuata con le consuete modalità, ossia tramite l'invio di una PEC alle rispettive Strutture territoriali competenti:

- contratti di cessione del quinto provenienti da stipendio in corso di recupero su pensioni della **Gestione pubblica**: [dc.pensioni@postacert.inps.gov.it](mailto:dc.pensioni@postacert.inps.gov.it), allegando il consueto file XLS che indichi: la tipologia della posizione oggetto di trasferimento, il codice fiscale del

pensionato, l'iscrizione pensione, l'importo della rata mensile, il codice fiscale della società cedente e il codice fiscale della società cessionaria;

- contratti di cessione del quinto delle pensioni appartenenti alla **Gestione privata** gestiti extra procedura Quote Quinto (contratti di cessione del quinto di pensioni con presenza di contitolari, contratti di cessione quinto pensioni oggetto di estinzione anticipata parziale, etc.).

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

INPS, messaggio 29/07/2020, n. 2994

## Lavoro e Previdenza

Dalla Corte Costituzionale

## Lavoro sommerso: maxisanzione esclusa se sono assolti gli adempimenti contributivi

E' da escludersi l'applicazione delle sanzioni qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, emerga la volontà di non occultare il rapporto di lavoro. E' quanto dichiara la Corte Costituzionale nella pronuncia n. 173/2020.

La Corte d'appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), nella parte in cui non prevede che la disposizione da esso introdotta si applichi anche ai fatti commessi **anteriamente alla sua entrata in vigore**.

Il caso riguarda il ricorso contro una **sanzione amministrativa pecuniaria** di euro 6.150 comminata ad una amministratrice di una società in accomandita semplice, per aver impiegato un lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; violazione accertata l'8 febbraio 2007.

L'opposizione veniva accolta dal giudice di primo grado, in ragione del fatto, emerso nel corso del giudizio, che in data antecedente all'ispezione dalla quale era conseguita l'irrogazione della sanzione, l'opponente

aveva effettuato la **denuncia nominativa obbligatoria del lavoratore** all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

La norma censurata violerebbe:

- l'art. 117, primo comma, della Costituzione, ponendosi in **contrasto con il principio di retroattività** della legge penale più favorevole;

- l'art. 3 Cost., in quanto l'inapplicabilità della disposizione censurata, benché più favorevole, ai fatti anteriormente commessi, risulterebbe **irragionevole e lesiva del principio di eguaglianza**, non trovando giustificazione in esigenze di salvaguardia di valori di pari rango, rispetto a quello tutelato dal principio di retroattività della *lex mitior*.

### Sentenza della Corte

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 173 del 29 luglio 2020, rileva innanzi tutto che la norma è censurata nella parte in cui, nel prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 3 dello stesso art. 3 del d.l. n. 12 del 2002, concernenti l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, «non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzia comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione», non stabilisce che tale disposizione si applichi anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.

La Corte Costituzionale evidenzia inoltre che:

- il lavoratore, per poter essere considerato **«irregolare»**, non doveva «risultare» come tale né dalle «scritture» obbligatorie né da «altra documentazione obbligatoria»;

- la **“maxisanzione”** non poteva essere applicata ove da adempimenti obbligatori, precedentemente assolti, emergesse la volontà di non occultare i rapporti di lavoro.

In sostanza dall'analisi dell'attuale normativa e della prassi, emerge che la sanzione prevista nei casi di “lavoro sommerso”, sia ora collegata in modo specifico alla **mancata effettuazione della comunicazione** di instaurazione del rapporto di lavoro, e non più genericamente al fatto che il lavoratore non risulti da «scritture o altra documentazione obbligatoria».

Nell'ottica di limitare la rilevante sanzione comminata agli **illeciti di carattere sostanziale**, e non meramente formale, si prevede, dunque, che, “in difetto della comunicazione obbligatoria al centro per l'impiego, la preventiva effettuazione di adempimenti di tipo contributivo valga, comunque sia, a rendere inoperante la sanzione stessa, in quanto rivelatrice della volontà

del datore di lavoro di non tenere celato il rapporto lavorativo”.

In questa prospettiva la Corte Costituzionale dichiara dunque le questioni inammissibili.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Corte Costituzionale, pronuncia 29/07/2020, n. 173/2020

## Lavoro e Previdenza

Nota INL

## Assegno familiare: modalità di erogazione ai beneficiari di assegno ordinario

In una nota pubblicata il 29 luglio 2020, l'Ispettorato Nazionale del lavoro prende in esame la possibilità di impegnare in attività formative i lavoratori posti in cassa integrazione per Covid-19. In particolare, l'Ispettorato precisa che bisogna distinguere tra la fattispecie dell'ammortizzatore sociale erogato per sospensione dell'attività, cioè a zero ore, e quella in base alla quale la prestazione di lavoro subordinato è ridotta ma non del tutto annullata. Una regola a parte va applicata per gli apprendisti, ai quali spetta la proroga del periodo formativo collegato al rapporto di lavoro.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota del 29 luglio 2020, con cui conferma l'impossibilità di svolgere attività formativa durante il periodo di **cassa integrazione a zero ore**. In tale periodo infatti periodo risultano sospesi sia il rapporto di lavoro che l'obbligo formativo.

### Sospensione attività lavorativa

L'obbligo formativo per gli apprendisti potrà? infatti essere assolto nel periodo di proroga del rapporto di lavoro, previsto dal Jobs Act e applicabile anche alla fattispecie della Cassa integrazione guadagni per **Covid-19**: tra i destinatari degli ammortizzatori sociali, la legge contempla anche i lavoratori in apprendistato professionalizzante, rispetto ai quali “alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruita”. Alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, infatti, il **periodo di apprendistato** è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruita”. L'indicazione della proroga del periodo

di apprendistato è giustificata dal fatto che, durante il periodo di sospensione dell'attività lavorativa, l'apprendista non riceve formazione: da qui la necessità di un periodo di tempo utile per recuperare. Peraltro, il calcolo è effettuato in ore, e non in giornate lavorative, a dimostrazione che, anche in caso di sola riduzione dell'orario lavorativo, per ogni ora non svolta - dato l'accesso a forme di sostegno al reddito, questa è da recuperare una volta concluso il godimento dell'ammortizzatore sociale.

### Riduzione orario di lavoro

In caso di riduzione dell'attività lavorativa, ferma restando la proroga del contratto di apprendistato ai sensi delle norme citate, sarà possibile attivare la formazione in **modalità e-learning o FAD**, nelle ore in cui la prestazione lavorativa viene resa regolarmente.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

INL, nota 29/07/2020

## Lavoro e Previdenza

Dal Consiglio Nazionale

# Ammortizzatore sociale unico: le proposte dei Consulenti del Lavoro

È necessario adottare strumenti straordinari per rispondere ad una emergenza eccezionale come quella tuttora in corso: lo hanno ribadito i Consulenti del Lavoro, che il 29 luglio 2020 si sono riuniti in Piazza di Monte Citorio per presentare ai parlamentari proposte in materia di ammortizzatori sociali. Le misure con cui rispondere alla crisi, che sono contenute nel Dossier preparato in occasione della mobilitazione, passano dall'individuazione di un Ammortizzatore sociale unico con causale Covid-19 per tutte le indennità collegate all'emergenza sanitaria, alla creazione di una "cabina di regia" di alto valore tecnico-giuridico.

A conclusione della manifestazione di mobilità nazionale che si è svolta il 29 luglio 2020, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei **Consulenti del Lavoro** ha presentato un dossier in materia di ammortizzatori sociali che contiene una serie di proposte di semplificazioni ritenute indispensabili per garantire tutele reali ed efficaci ad imprese e lavoratori.

### Ammortizzatore sociale Unico

SI ritiene necessario individuare una misura unica, eventualmente implementata da soluzioni improntate

alla bilateralità contrattuale sostenuta da un sistema normativo chiaro che non necessiti di interpretazioni da parte della prassi e possa essere gestito attraverso procedure informatiche stabili e semplici.

L'introduzione **dell'Ammortizzatore Sociale Unico** (A.S.U.), già proposta in un documento depositato dall'Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro nel corso dei lavori per la conversione in legge del D.L. n. 18/2020 e fatto oggetto di un emendamento, non accolto nell'ambito della discussione parlamentare è lo strumento utile a garantire una protezione universale dei lavoratori, prescindendo dal settore di attività? e dal numero dei dipendenti del singolo datore di lavoro. La portata dell'A.S.U. potrebbe essere eventualmente suddivisa in due ambiti:

- misure ordinarie;
  - misure straordinarie.
- e avere le seguenti caratteristiche:
- beneficiari: tutti i lavoratori subordinati con la sola eccezione di quelli a domicilio, dei dirigenti e degli apprendisti di prima e terza tipologia;
  - datori di lavoro beneficiari: tutti;
  - misura: come da previsione vigente ex art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 148/2015;
  - massimale mensile: come da previsione vigente ex art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 148/2015;
  - durata complessiva: come da previsione vigente ex art. 4, D.Lgs. n. 148/2015, fatte salve durate differenziale per gli strumenti ordinari e straordinari;
  - contribuzione di base, addizionale e figurativa: secondo criteri di sostenibilità finanziaria di sistema;
  - sistema di pagamento: opzionale tra metodi del conguaglio o del pagamento diretto;
  - procedura sindacale: in tutti i casi, come da art. 14, D.Lgs. n. 148/2015; da escludersi in ogni caso per eventi a carattere emergenziale da individuarsi con apposito Decreto Ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dal testo normativo di riforma.

### Predisposizione di procedure informatiche stabili e semplici

La logica attualmente in essere muove dalla procedura informatica e, di conseguenza, la legge deve essere ad essa piegata attraverso le circolari. Ciò determina evidenti distorsioni del sistema, acuendone in maniera esponenziale la burocratizzazione.

L'applicazione pratica degli **ammortizzatori sociali**, soprattutto per il caso del "pagamento diretto" da parte dell'INPS, è oggi infatti condizionata da un flusso amministrativo di significativa portata:

1. istanza alla Regione (non più necessaria per



la proroga che deve essere richiesta direttamente all'INPS);

2. autorizzazione della Regione;
3. invio dell'autorizzazione dalla Regione all'INPS;
4. autorizzazione dell'INPS al datore di lavoro;
5. redazione da parte del datore di lavoro dei modelli SR41 (a consuntivo) per comunicare all'INPS le ore di contrazione dell'orario del singolo dipendente;
6. invio all'INPS dei suddetti modelli;
7. lavorazione dell'INPS e invio alle banche dei flussi di pagamento.

Al riguardo potrebbe essere sufficiente predisporre un semplice portale dove registrare direttamente le ore di contrazione effettuate entro il 15 del mese successivo a quello di competenza, in modo da permettere ai professionisti di registrare le presenze.

### Istituzione di un comitato tecnico

Proprio per la complessità del sistema si rende necessaria una visione tecnica dello stesso da parte di soggetti di elevata specializzazione in guisa tale da costituire un "nucleo scelto", quale ipotetico **Comitato d'indirizzo tecnico-scientifico**, sinergicamente operante verso un percorso virtuoso. In tale logica dovrebbero essere valutati congiuntamente tutti gli aspetti normativi, tecnici, applicativi ed informatici al fine di evitare il ripetersi di quanto infaustamente accaduto nella vicenda COVID.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, dossier ammortizzatori sociali 29/07/2020

## Finanziamenti

Aperto il primo sportello

## Nuovo bando Macchinari innovativi: presentazione delle domande dal 30 luglio

Dopo la fase di precompilazione delle domande, apre il primo di due sportelli per l'invio delle domande di accesso alle agevolazioni erogate per programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero per favorire la loro transizione verso l'economia circolare. Per accedere alla procedura informatica (attiva dal 30 luglio 2020) si deve essere in possesso di una casella PEC attiva e della Carta nazionale dei servizi, oltre che del PIN rilasciato con la stessa Carta.

**Dalle ore 10.00 del 30 luglio 2020** è possibile presentare la **domanda di accesso alle agevolazioni** in favore di programmi di **investimento innovativi** finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell'economia circolare.

### Modalità di presentazione delle domande

I soggetti proponenti che abbiano ricevuto il “**codice di predisposizione domanda**” (ottenuto nella fase di precompilazione avviata il 23 luglio), potranno presentare le domande di accesso alle agevolazioni, previsto nell'ambito del **primo dei due sportelli agevolativi**, esclusivamente tramite la procedura informatica, <https://agevolazionidgiai.invitalia.it>, accendendo nell'apposita sezione “Accoglienza Istanze” e cliccando sulla misura “Nuovo Bando Macchinari Innovativi”, **dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 30 luglio 2020.**

**Leggi anche Nuovo bando Macchinari innovativi: al via la predisposizione delle domande**

Per accedere alla procedura informatica bisogna essere in possesso di una **casella PEC attiva** (nel caso di PMI la PEC utilizzata deve risultare la medesima comunicata al Registro delle imprese) e della Carta nazionale dei servizi, oltre che del PIN rilasciato con la stessa Carta.

Come disposto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2020, ciascun soggetto proponente può presentare **una sola domanda** di accesso alle agevolazioni corredata dai documenti

richiesti. La presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni da parte di una rete preclude ai soggetti richiedenti individuati nella medesima istanza di presentare domanda in forma autonoma.

La domanda di accesso alle agevolazioni e i relativi allegati devono essere **firmati digitalmente**, pena l'improcedibilità della stessa.

Al termine dell'invio della domanda sarà rilasciata da parte della procedura informatica, **l'attestazione di avvenuta presentazione** della domanda, in formato “pdf” immutabile. Le domande di agevolazione si intendono **correttamente trasmesse** esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell'attestazione.

### Chiusura dello sportello

La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande sarà disposta con **provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese** di cui sarà data apposita pubblicazione. Le agevolazioni saranno infatti concesse nei limiti della dotazione finanziaria stabilita per lo specifico sportello agevolativo e tenuto conto della riserva in favore dei programmi proposti da micro e piccole imprese.

*A cura della Redazione*

## Impresa

Per imprese e professionisti

## Stato di emergenza prorogato al 15 ottobre. Cosa cambia?

di Antonio Zappi - AC Tax Advisors - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

Smart working, appalti, acquisto di dispositivi di protezione individuale: la proroga al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza, pur non determinando sostanziali modifiche nell'ordinario esercizio delle attività imprenditoriali e professionali, consentirà di velocizzare gli acquisti del materiale necessario a far ripartire in maggior sicurezza la scuola (mascherine, gel, banchi, distanziatori di plexiglass, ecc.). Sarà, inoltre, possibile saltare alcuni passaggi per l'affidamento degli appalti. La proroga dello stato d'emergenza riguarderà anche lo smart working dei dipendenti pubblici, ai quali verrà consentito di continuare a lavorare da casa secondo le modalità già concordate. Infine, in caso di gravi focolai, la proroga permetterà anche l'istituzione di nuove zone rosse.

Tra le polemiche e dopo un aspro confronto parlamentare, il Governo ha chiesto di **prorogare lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020**, due settimane in meno rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. La data sarebbe figlia di un compromesso politico più che di una valutazione scientifica della pandemia.

La proroga, tra le molte cose, permetterà all'esecutivo di istituire ancora, in caso di gravi focolai, nuove "zone rosse" e di reperire più celermente posti letto per i pazienti, in vista di una eventuale seconda ondata di contagi, in alberghi e caserme. Anche bloccare voli da e per Stati a rischio sarà più semplice e, inoltre, Palazzo Chigi potrà individuare nazionalità che, in ragione del rischio epidemico, non potranno veder ammesse in Italia i loro cittadini.

Il provvedimento dell'esecutivo consentirà anche di **velocizzare gli acquisti** del materiale necessario a far ripartire in maggior sicurezza la scuola (mascherine, gel, banchi, distanziatori di plexiglass, etc.). Inoltre, sarà possibile saltare alcuni passaggi per l'**affidamento degli appalti** per acquisti di test sierologici, guanti, dispenser per il disinfettante e di tutto il materiale necessario per contenere la pandemia ma, pur non applicando il Codice degli appalti, si dovranno osservare le norme che tutelano la concorrenza e garantire prezzi calmierati, pena l'annullamento dei bandi.

La proroga dello stato d'emergenza riguarderà anche lo **smart working dei dipendenti pubblici**, ai quali verrà consentito di continuare a lavorare da casa secondo le modalità già concordate, lasciando purtroppo tanti professionisti e cittadini alle prese con uffici semi-vuoti, come diffusamente riportato dalla cronaca in questi mesi.

Pertanto, anche i **lavoratori del settore privato** potranno continuare a lavorare in smart working fino al termine dello stato di emergenza e, previo confronto sindacale, le aziende potranno consentire il lavoro da casa fino alla fine dell'anno a prescindere

dall'evoluzione della curva del contagio, proprio per garantire la minima presenza nei luoghi di lavoro.

Sul punto, va rammentato che era stato il **D.P.C.M. 25 febbraio 2020** a consentire di adottare lo smart working **senza necessità di accordi individuali** nelle regioni più colpite dalla pandemia, mentre quello del **1° marzo 2020** aveva consentito di adottare il lavoro in modalità smart su tutto il territorio nazionale fino al 31 luglio, mentre il **decreto Rilancio** aveva riconosciuto il diritto al lavoro in ambito domestico ai lavoratori con figli minori di 14 anni per tutta la durata dello stato d'emergenza.

### Gli effetti della proroga

Almeno per il momento, la proroga produrrà solo la **continuazione di precedenti misure** lungo le **tre principali direttive** sinora fornite:

- distanziamento,
- obbligo di mascherina in luoghi chiusi, se non è possibile rispettare il distanziamento,
- divieto di assembramento.

Null'altro, invece, sostanzialmente cambierà nell'**ordinario esercizio delle attività imprenditoriali e professionali**.

Evocare, tuttavia, la parola emergenza non investe solo questioni politiche o di natura sanitaria, ma assume anche **conseguenze psicologiche** e tale parola evoca sempre lo **spettro di un nuovo lockdown** e le paure di un inevitabile scenario di **aggravamento della recessione economica** che così raggiungerebbe un livello di insostenibilità economica e sociale.

Purtroppo, infatti, ogni scelta limitativa della libertà personale sul timore di nuovi focolai accentua nella popolazione la convinzione che la proroga delle restrizioni equivalga a situazione epidemiologica in peggioramento, con conseguenti **effetti negativi sulla ripresa dei consumi e degli investimenti**.

Infine, con l'obiettivo di consentire un accesso

contingentato e scaglionato dei **pensionati** presso gli uffici postali, la conferma dello stato d'emergenza accorderà anche per i mesi successivi ad agosto l'**anticipo dei termini di pagamento** dei trattamenti

pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento per gli invalidi civili che saranno ancora erogati secondo criteri alfabetici.

## Impresa

Dal Mise

## Marchi+3, Disegni+4 e Brevetti+: in arrivo ulteriori risorse

A partire dai mesi di settembre e ottobre verranno riaperti per le PMI i termini di presentazione delle domande per richiedere i contributi agevolativi previsti dai bandi Marchi+3, Disegni+4 e Brevetti+, per i quali sono stati stanziati ulteriori 43 milioni di euro. E' l'impegno del Ministero dello Sviluppo Economico a supporto delle PMI che non hanno potuto presentare la domanda a seguito dell'esaurimento delle risorse.

Il Ministero dello Sviluppo Economico informa che, a partire dai mesi di settembre e ottobre verranno riaperti per le PMI i termini di presentazione delle domande per richiedere i contributi agevolativi previsti dai bandi **Marchi+3, Disegni+4 e Brevetti+**, per i quali sono stati stanziati **ulteriori 43 milioni di euro**.

Il Ministero anticipa dunque di voler rispondere alle numerose richieste provenienti dalle imprese che, nel corso della precedente apertura dello sportello, non avevano potuto presentare la domanda a seguito dell'esaurimento delle risorse.

Si tratta di misure agevolative verso le quali le PMI hanno manifestato da subito grande interesse, in quanto strumenti tesi a favorire la brevettabilità delle innovazioni tecnologiche e la valorizzazione di marchi e disegni.

In particolare, i termini di presentazione delle domande sono i seguenti:

- **dal 30 settembre** per il bando Marchi+3, che dispone di ulteriori 4 milioni di euro;
- **dal 14 ottobre** per il bando Disegni+4, che dispone di ulteriori 14 milioni di euro;
- **dal 21 ottobre** per il bando Brevetti+, che dispone di ulteriori 25 milioni di euro.

**Alessia Morani**, sottosegretaria allo Sviluppo economico con delega alle politiche per la proprietà industriale, ha dichiarato che "In questa fase di ripresa dell'economia il MiSE continua a supportare le PMI su tutti i fronti, in questo caso rifinanziando misure agevolative che puntano a innalzare il loro livello competitivo attraverso la valorizzazione di asset immateriali, come brevetti, marchi e disegni.

*A cura della Redazione*

## Impresa

Dal Consiglio dei Ministri

## Recupero crediti: istituita la procedura del sequestro conservativo su conti bancari

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. La normativa sarà applicata ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale, con le seguenti esclusioni: materia fiscale, doganale o amministrativa, sicurezza sociale, diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi o relazioni comparabili al matrimonio, testamenti e successioni, crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati e procedure affini.

Il Consiglio dei ministri del 30 luglio 2020, su proposta del Ministro per gli affari europei **Vincenzo Amendola**, e del Ministro della giustizia **Alfonso Bonafede**, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di **sequestro conservativo su conti bancari** al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

La **rapidità** è alla base del regolamento, che di fatto introduce uno strumento giuridico, vincolante e direttamente applicabile in virtù di una nuova procedura unitaria, che consente, in casi transnazionali, di procedere appunto in modo rapido e senza preavviso, al **sequestro conservativo** di somme detenute dal debitore su conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell'Unione.

In particolare la normativa sarà applicata ai **crediti pecuniari in materia civile e commerciale**, con le seguenti esclusioni:

- materia fiscale, doganale o amministrativa,
- sicurezza sociale,
- diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi o relazioni comparabili al matrimonio, testamenti e successioni,
- crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati e procedure affini.

Il procedimento sarà esperibile sia prima dell'avvio del giudizio di merito che durante lo stesso o dopo che



il creditore ha ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore un obbligo di pagamento.

In riferimento all'autorità giudiziaria competente per l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo il decreto dispone che la stessa va generalmente individuata in quella competente a statuire nel merito della pretesa.

Qualora il debitore sia un consumatore, la competenza è dell'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui lo stesso è **domiciliato**; in ogni caso il creditore deve produrre prove sufficienti per convincere l'autorità giudiziaria che sussiste un rischio concreto che giustifica il congelamento del conto bancario del debitore.

In favore del debitore, al fine di controbilanciare l'assenza di una sua audizione preventiva, sono previsti i seguenti **meccanismi di salvaguardia** tra cui:

- varie forme di impugnazione,
- possibilità di opporsi all'ordinanza di sequestro conservativo non appena avuta notizia,
- possibilità di costituire una garanzia a carico del creditore per eventuali danni,
- introduzione di una forma di responsabilità presunta del creditore in presenza di determinate condizioni.

*A cura della Redazione*

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.